



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO

STATUTO

(Approvato con delibera n.12 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 27.04.2011, integrato con le modifiche del D.M. n.145 del 06.07.2011 e del decreto legge n. 69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 28.04.2014, aggiornato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 09.11.2015, 26.06.2017, 20.11.2017 e 01.12.2020)

INDICE

- art. 1 Costituzione**
- art. 2 Natura giuridica - Patrimonio - Autonomia**
- art. 3 Scopo**
- art. 4 Sede**
- art. 5 Personale dipendente**
- art. 6 Composizione del ODMF**
- art. 7 Presidente**
- art. 8 Segretario**
- art. 9 Convocazione e compiti del ODMF**
- art. 10 Segreteria Amministrativa**
- art. 11 Elenco dei mediatori**
- art. 12 Requisiti del mediatore**
- art. 13 Obblighi del mediatore**
- art. 14 Designazione del mediatore**
- art. 15 Prestazione del mediatore**
- art. 16 Indennità**
- art. 17 Cancellazione e sospensione dall'Elenco dei mediatori**
- art. 18 Norme di procedura - rinvio**
- art. 19 Mezzi**
- art. 20 Controllo contabile**
- art. 21 Norma di chiusura**

Costituisce documento del presente Statuto l'allegato "A" - Regolamento di procedura e suoi allegati.

Art. 1 COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e succ. mod., è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano (d'ora in poi COA), con delibera del 27.04.2011 l'Organismo di Mediazione Forense di Bolzano (d'ora in poi ODMF).

Art. 2 NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA

L'ODMF é una articolazione del COA e non ha un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quest'ultimo. Le spese per il funzionamento dell'ODMF sono coperte dalle entrate derivanti dall'attività di conciliazione-mediazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA. L'ODMF è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA. L'ODMF, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente. Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro a garanzia dei rischi derivanti a qualunque titolo dallo svolgimento dell'attività di mediazione svolta dall' ODMF.



Art. 3 SCOPO

L' ODMF é deputato alla gestione del procedimento di mediazione, all'interno del quale si svolge l'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010, nonché l'attività conciliativa e di mediazione di ogni altra controversia civile e commerciale mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 11 del presente statuto.

L' ODMF svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di conciliazione-mediazione anche mediante stipula di convenzioni con altri Ordini degli Avvocati;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di conciliazione-mediazione.

Art. 4 SEDE

L'ODMF ha sede e svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Palazzo di Giustizia - Piazza Tribunale, 1 - nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 4.3.2010, n. 28.

Art. 5 PERSONALE DIPENDENTE

L'ODMF si avvale del personale dipendente del COA.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 6 ORGANI DEL ODMF

L' ODMF è composto da cinque membri effettivi e fino a due supplenti che formano il Consiglio dell'ODMF nominati dal COA tra i componenti e/o scelti tra gli iscritti all'Ordine, oltre al Presidente ed al Tesoriere del COA, che svolgono le medesime funzioni all'interno dell'ODMF.

I Componenti svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Al suo interno l'ODMF elegge a maggioranza di voti il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio dell'ODMF resta in carica in coincidenza con il mandato del COA e, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio dell'ODMF da parte del COA.

Art. 7 IL PRESIDENTE

Il Presidente, convoca, presiede e coordina le sedute dell'ODMF, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere assunte, promuove l'attività dell'ODMF e ne esprime all'esterno gli indirizzi.



Art. 8 IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'ODMF, cura l'esecuzione di ogni delibera dell'ODMF, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori, sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e sostituzione del mediatore, tiene il registro degli affari di conciliazione-mediazione e dirige il personale dipendente.

Art. 9 CONVOCAZIONE E COMPITI DELL'ODMF

L'ODMF viene convocato dal Presidente, o suo delegato, senza necessità di formalità.

L'ODMF è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro (4) componenti.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'ODMF sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà custodito presso la Segreteria.

Le decisioni dell'ODMF sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

L'Organismo di Mediazione Forense:

- a) disciplina la propria organizzazione;
- b) decide sulle domande di iscrizione, sospensione o cancellazione dei mediatori dall'Elenco;
- c) decide sulle domande di ricsuzione dei mediatori;
- d) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- e) provvede all'assegnazione delle indennità ai mediatori;
- f) trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- g) predispone il rendiconto contabile finanziario;
- h) propone al COA il numero e la qualifica del personale necessario per lo svolgimento del servizio;
- i) redige e aggiorna periodicamente l'Elenco dei mediatori.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dall'ODMF dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza.

Art. 10 LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'ODMF dal COA.

La Segreteria Amministrativa cura l'espletamento dei servizi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, anche con registro informatico, consentendo alle parti l'accesso agli atti del fascicolo.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

Art. 11 L'ELENCO DEI MEDIATORI

L'ODMF si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati iscritti presso l'Ordine Forense di Bolzano, che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa e dal presente statuto ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore. L'Elenco può essere composto anche da avvocati non più iscritti presso l'Ordine Forense di Bolzano che abbiano i requisiti di cui all'art. 4 punto n. 2 a) del Regolamento.

L'ODMF è tenuto a redigere l'Elenco dei mediatori per le sezioni di competenza sulla scorta delle istanze degli interessati.

L'ODMF deve, comunque, provvedere, entro il mese di febbraio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.



L'Elenco aggiornato, deve essere inviato al Ministero di Giustizia, ovvero aggiornato online sul sito messo a disposizione da quest'ultimo.

Art. 12 REQUISITI DEL MEDIATORE

A mente dell'art. 16 co. 4-bis del D.lgs. 28/2010 gli avvocati iscritti sono di diritto mediatori. Il mediatore deve essere un avvocato iscritto presso l'Ordine Forense di Bolzano e deve essere in possesso di una specifica ed adeguata formazione in materia di mediazione. Il mediatore può anche essere un avvocato, non più iscritto presso l'Ordine Forense di Bolzano ma che lo sia stato per almeno 10 anni consecutivi e, in tal caso essere anche iscritto come mediatore presso l'ODMF per un numero di anni non inferiore a 5 consecutivamente.

Il mediatore deve mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico – pratici presso gli enti di formazione accreditati ai sensi di legge a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis del codice deontologico forense e comunque avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento.

Il mediatore deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento.

Il mediatore dovrà inoltre:

- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;
- non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;
- non essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione-mediazione;
- dovrà garantire negli affari trattati -a sensi della normativa sull'uso della lingua in Provincia di Bolzano- l'uso della/e lingua/e scelta della/e parte/i;
- i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'art. 3, co.3, parte I) sezione B e parte II), sezione B, del DM 180/2010 dovranno produrre idonea documentazione a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie;
- i mediatori che intendono iscriversi nell'elenco dei mediatori familiari, dovranno produrre idoneo attestato a norma dell'art. 4, comma 2bis del regolamento di questo ODMF.

Art. 13 OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

- a) riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera;
- b) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- c) informare immediatamente l'ODMF, ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera nella procedura in corso di trattazione;
- d) partecipare agli eventi formativi di aggiornamento professionale organizzati dall'Organismo o da altri enti abilitati con cadenza almeno biennale.

Art. 14 DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

L'ODMF provvederà a individuare la procedura di turnazione dei mediatori, da utilizzare nell'ipotesi in cui il mediatore non sia scelto di comune accordo delle parti.

Il designato mediatore, presa visione della documentazione, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 28/2010 secondo il modello predisposto.



In caso di dichiarata incompatibilità, l'ODMF provvede a designare un nuovo mediatore.

Il designato mediatore, salve le ipotesi di incompatibilità, non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un anno. In ipotesi di ingiustificata astensione dall'incarico per oltre tre volte nell'anno sarà cancellato d'ufficio dall'Elenco.

Art. 15 PRESTAZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; può avvalersi, ove lo ritenga necessario o utile ai fini della conciliazione-mediazione, dell'ausilio di un esperto in materie tecniche da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile.

Art. 16 INDENNITA'

Le indennità versate dalle parti saranno liquidate dall'ODMF ai mediatori.

L'ODMF tratterà per finanziare l'organizzazione e per perseguire gli scopi dell'Organismo le seguenti indennità:

- il 20% dell'indennità corrisposta fino al valore di lite di Euro 50.000,00.-;
- il 30% dell'indennità corrisposta se il valore della lite supera Euro 50.000,00.-

Le indennità si intendono al netto degli oneri fiscali.

Art. 17 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

E' disposta la sospensione cautelare dall'Elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare da parte del CDD;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato;
- d) nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento.

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitiva, qualora irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'Elenco;
- c) con l'assolvimento dell'obbligo formativo; la data del provvedimento, ovvero della delibera di revoca della sospensione determinerà l'inizio del nuovo biennio formativo.

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell'arco di un anno;
- c) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell'accordo.
- d) qualora non sia stato assolto l'obbligo formativo per due bienni consecutivi.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, salvi i casi di eccezionale urgenza, vengono assunti dall'ODMF possibilmente, previa audizione del mediatore.

Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il COA al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare da parte del CDD.



Art. 18

NORME DI PROCEDURA – RINVIO

Le norme per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori e per l'attivazione del procedimento di conciliazione-mediazione sono contenute nel Regolamento di procedura, approvato dal COA ed allegato al presente Statuto. (Allegato A)

Art. 19

MEZZI DELL'ORGANISMO

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza strumenti, mezzi e personale del COA. E tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 20

CONTROLLO SULLA GESTIONE CONTABILE

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidata al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di conciliazione-mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di conciliazione-mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODMF.

L'ODMF è tenuto a depositare entro il 30 luglio di ogni anno (semestre gennaio/giugno) ed il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il COA, rendiconto contabile - finanziario della propria gestione.

Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'ODMF;
- “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'Organismo;
- “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'Organismo;
- “spese di assicurazione”;
- “spese per corsi di aggiornamento”;
- “altri costi” aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

L'eventuale attivo di bilancio sarà ripartito in tutto o in parte a favore dei mediatori che abbiano svolto attività in procedure in cui vi è ammissione di una, più o tutte le parti al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 21

NORMA DI CHIUSURA

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura dovrà essere approvata dal COA e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del co. 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura diverrà efficace decorsi 30 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge.